


Comitato di Basilea  
per la vigilanza bancaria



**Principi informativi  
per l'applicazione del  
Nuovo Accordo  
su base internazionale**

Agosto 2003



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI



## Indice

Principio 1: Il Nuovo Accordo non modifica le responsabilità giuridiche delle autorità nazionali di vigilanza per quanto concerne la regolamentazione degli istituti di loro competenza, né le disposizioni in materia di vigilanza consolidata già poste in essere dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria .....	1
Principio 2: Compete all'autorità di vigilanza del paese di origine la responsabilità di sovrintendere all'applicazione su base consolidata del Nuovo Accordo da parte dei gruppi bancari .....	2
Principio 3: Occorre comprendere e riconoscere le istanze delle autorità di vigilanza del paese ospitante, specie dove le banche operano tramite succursali.....	2
Principio 4: Si renderà necessaria una cooperazione rafforzata e pragmatica tra le autorità di vigilanza legittimamente interessate. L'autorità del paese di origine dovrebbe presiedere alle iniziative adottate al riguardo .....	2
Principio 5: Le autorità di vigilanza dovranno evitare, ove possibile, di adottare procedure autorizzatorie e di verifica ridondanti o disorganiche, al duplice scopo di ridurre gli oneri di applicazione del Nuovo Accordo gravanti sulle banche e preservare le risorse destinate alla funzione prudenziale.....	3
Principio 6: Nell'applicazione del Nuovo Accordo gli organi di vigilanza dovrebbero comunicare il più chiaramente possibile la divisione dei compiti tra autorità del paese di origine e del paese ospitante ai gruppi bancari che presentano una significativa operatività internazionale in molteplici giurisdizioni. L'autorità del paese di origine dovrebbe assumere un ruolo guida nel coordinamento di tale processo, in collaborazione con gli omologhi organi dei paesi ospitanti .....	3



## Principi informativi per l'applicazione del Nuovo Accordo su base internazionale

1. Il Comitato di Basilea riconosce che il Nuovo Accordo richiederà maggiore cooperazione e coordinamento tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante, soprattutto in relazione a gruppi bancari complessi. Le nuove regole accentueranno la necessità di cooperazione poiché saranno applicate a ciascun livello del gruppo bancario, comportando per le autorità dell'uno e dell'altro paese l'esigenza tecnica di fornire una valutazione ai sensi del primo e del secondo pilastro. Potrebbe rendersi inoltre necessaria una qualche forma di coordinamento per ciò che concerne i requisiti previsti dal terzo pilastro. Di conseguenza, il Comitato esorta le autorità di vigilanza ad approfondire ulteriormente le implicazioni pratiche del Concordato di Basilea (cfr. infra) per l'applicazione del Nuovo Accordo.

2. In sede di applicazione del Nuovo Accordo, un gruppo bancario che operi in almeno un paese diverso da quello di residenza della casa madre potrà essere tenuto a richiedere dall'autorità di vigilanza del paese ospitante l'autorizzazione all'impiego di taluni sistemi su base individuale o sub-consolidata, e da quella del paese di origine il nullaosta per l'applicazione su base consolidata. La necessità di ottenere l'autorizzazione da più di un organo di vigilanza non costituisce una novità; già nel 1996 l'*Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato* contemplava prescrizioni analoghe. Tuttavia, il Nuovo Accordo potrebbe estendere significativamente la portata di tali autorizzazioni multiple, e porre quindi alcune nuove sfide sotto il profilo applicativo.

3. Una maggiore cooperazione tra gli organi di vigilanza può agevolare sia le autorità sia i gruppi bancari nell'applicazione del Nuovo Accordo. Quest'ultimo contempla una serie di responsabilità prudenziali, tra cui: 1) preventiva approvazione e convalida dei sistemi "avanzati" (ad esempio, "internal ratings based" – IRB e "advanced measurement approach" – AMA) nell'ambito del primo pilastro; 2) processo di controllo prudenziale nell'ambito del secondo pilastro; 3) valutazioni su base continuativa per verificare che il Nuovo Accordo sia applicato correttamente dai gruppi bancari e che continuino ad essere soddisfatte le condizioni per l'impiego dei sistemi "avanzati". Il livello e la natura della cooperazione tra le autorità potranno differire a seconda delle varie responsabilità prudenziali. Indipendentemente dai metodi impiegati, le banche saranno chiamate a svolgere un ruolo importante nel collaborare con le autorità di vigilanza per assicurare un'efficace ed efficiente applicazione del Nuovo Accordo su base internazionale.

4. Le modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza dovranno essere ispirate a pragmatismo; nondimeno, è evidente interesse del Comitato di Basilea che il Nuovo Accordo venga applicato in modo da rafforzare la qualità della vigilanza bancaria nelle varie giurisdizioni. Il Comitato dovrebbe inoltre assecondare le capacità degli organi prudenziali di tutti i paesi ospitanti, e di quelli emergenti in particolare, per l'esercizio di un'efficace vigilanza sulle istituzioni estere operanti nelle loro giurisdizioni.

5. Il Comitato di Basilea ritiene che la promozione di una più stretta cooperazione pratica tra le autorità di vigilanza sia fondamentale affinché il Nuovo Accordo possa essere applicato nel modo più efficace ed efficiente possibile. A tale riguardo, rilevano in particolare i seguenti sei principi:

### **Principio 1: Il Nuovo Accordo non modifica le responsabilità giuridiche delle autorità nazionali di vigilanza per quanto concerne la regolamentazione degli istituti di loro competenza, né le disposizioni in materia di vigilanza consolidata già poste in essere dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria**

6. Le responsabilità su scala internazionale degli organi di vigilanza, così come definite nel "Concordato di Basilea e requisiti minimi"<sup>1</sup> (Concordato di Basilea), manterranno la loro validità con l'introduzione del Nuovo Accordo. Nella sostanza, spetta all'autorità del paese di origine la vigilanza su base consolidata e all'autorità del paese ospitante quella su base individuale o sub-consolidata delle entità operanti nelle rispettive giurisdizioni.

---

<sup>1</sup> Volume terzo, Capitolo I del Compendio del CBVB.

7. L'adozione del Nuovo Accordo dovrebbe muovere dall'esistente assetto del Concordato di Basilea in modo da pervenire a un'efficace applicazione nelle varie giurisdizioni senza imporre indebiti oneri in capo ai gruppi bancari. L'esistenza di taluni presupposti per un efficace scambio di informazioni e un effettivo mutuo riconoscimento (ad esempio, grado di equipollenza dei sistemi regolamentari e prudenziali, prassi accettabili in materia di scambio e riservatezza delle informazioni) renderà più agevole il conseguimento di una più stretta cooperazione pratica tra le autorità di vigilanza.

**Principio 2: Compete all'autorità di vigilanza del paese di origine la responsabilità di sovrintendere all'applicazione su base consolidata del Nuovo Accordo da parte dei gruppi bancari**

8. Nei casi in cui le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante adottino approcci differenti, spetterà all'autorità del paese di origine l'accertamento ultimo nelle questioni che si riferiscono al gruppo su base consolidata. Ciò non significa che tale organo debba necessariamente effettuare tutte le valutazioni e le analisi del caso. Nell'esercizio delle sue funzioni, esso potrà sollecitare il contributo delle autorità del paese ospitante, specie laddove una succursale residente in tale paese svolga un ruolo rilevante nel gruppo o la sua operatività differisca sensibilmente da quella della casa madre.

9. Considerata la natura del controllo prudenziale, la responsabilità delle valutazioni di un gruppo bancario consolidato di cui al secondo pilastro deve ricadere sull'autorità di vigilanza del paese di origine. Tuttavia, a seconda dell'organizzazione del gruppo e della rilevanza delle sue attività all'interno del paese ospitante, le autorità di vigilanza di quest'ultimo potrebbero fornire rilevanti apporti a siffatte valutazioni. L'autorità del paese di origine dovrebbe, ove del caso, richiedere il contributo delle sue omologhe nei paesi ospitanti.

**Principio 3: Occorre comprendere e riconoscere le istanze delle autorità di vigilanza del paese ospitante, specie dove le banche operano tramite succursali**

10. In ciascun paese le banche che operano tramite succursali sono tenute ad ottemperare alle prescrizioni prudenziali e di legge della giurisdizione ospitante. Alcune giurisdizioni hanno inoltre la facoltà di prescrivere alle succursali di banche estere l'osservanza di specifici requisiti.

11. Al fine di ridurre gli oneri di conformità ed evitare arbitraggi prudenziali, le autorità di vigilanza del paese ospitante hanno interesse ad accogliere i metodi e i procedimenti autorizzatori che la banca impiega a livello consolidato. Tuttavia, esse hanno altri interessi legittimi che possono ostacolare il riconoscimento a livello sub-consolidato di un approccio approvato per l'intero gruppo, come ad esempio vincoli loro imposti da obblighi di legge o situazioni in cui l'autorità del paese di origine non effettui un'efficace ed esauriente vigilanza su base consolidata.

**Principio 4: Si renderà necessaria una cooperazione rafforzata e pragmatica tra le autorità di vigilanza legittimamente interessate. L'autorità del paese di origine dovrebbe presiedere alle iniziative adottate al riguardo**

12. La condivisione delle risultanze prudenziali è una prassi in continua evoluzione. Le autorità di vigilanza dovrebbero esplorare i modi in cui continuare a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni (come, ad esempio, quelle relative agli accertamenti ispettivi). Le richieste da parte dell'organo di vigilanza del paese ospitante volte a ottenere informazioni sui gruppi bancari operanti nella sua giurisdizione dovrebbero essere ragionevoli in relazione sia ai propri interessi e responsabilità, sia a quelli dell'autorità di vigilanza del paese di origine. A prescindere dalle prassi adottate, andrebbe posto l'accento sulle procedure e gli strumenti pratici in grado di promuovere un'efficace cooperazione internazionale.

13. Gli organi di vigilanza dovrebbero coordinare al meglio i rispettivi programmi di lavoro, tenendo in considerazione eventuali vincoli di legge o di altra natura. Col tempo, una maggiore cooperazione tra le autorità del paese di origine e del paese ospitante consentirà di accrescere l'efficienza sia a livello delle singole banche che per la funzione di vigilanza.

14. L'autorità di vigilanza del paese di origine provvederà ad adottare le iniziative del caso per organizzare la cooperazione pratica tra le autorità responsabili delle operazioni rilevanti del gruppo bancario. Essa potrà, ad esempio, discutere con il senior management del gruppo i programmi di attuazione da esso predisposti, rendere noti – ove necessario – tali programmi alle competenti autorità del paese ospitante, concordare con queste ultime la suddivisione dei rispettivi compiti. L'autorità del

paese di origine elaborerà inoltre un'adeguata strategia di comunicazione reciproca integrando, laddove necessario, gli esistenti accordi di cooperazione. In concreto, la frequenza e l'ampiezza della comunicazione tra le autorità varieranno a seconda della rilevanza dell'operatività del gruppo nel paese ospitante.

15. Gli accordi per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le singole autorità di vigilanza potranno assumere la forma che queste riterranno più opportuna. Alcune autorità opereranno per accordi di tipo formale (quali Memorandum d'intesa o accordi bilaterali), altre per strategie di comunicazione più informali.

**Principio 5: Le autorità di vigilanza dovranno evitare, ove possibile, di adottare procedure autorizzatorie e di verifica ridondanti o disorganiche, al duplice scopo di ridurre gli oneri di applicazione del Nuovo Accordo gravanti sulle banche e preservare le risorse destinate alla funzione prudenziale**

16. Riguardo alle procedure di autorizzazione e convalida in via preventiva o continuativa, è da presumere che l'esigenza di cooperazione tra le autorità del paese di origine e del paese ospitante sia avvertita in modo particolare, poiché la struttura dei gruppi bancari complessi rende, per sua stessa natura, più probabile l'impiego di tecniche diverse in diverse giurisdizioni.

17. L'approvazione nell'ambito del primo pilastro di un sistema di rating creditizi per il computo del patrimonio secondo il metodo IRB o il sistema AMA per il rischio operativo implica il coinvolgimento di numerose funzioni all'interno di un gruppo bancario. Alcune di esse saranno espletate a livello di gruppo, altre a livello di singola entità. È altamente auspicabile che le autorità di vigilanza coordinino al meglio le loro attività così da rispecchiare l'organizzazione e la struttura gestionale del gruppo bancario, al fine di accrescere l'efficienza e ridurre pertanto gli oneri di applicazione gravanti sulle banche e sugli stessi organi prudenziali.

18. Il grado di integrazione della gestione del rischio in un gruppo bancario, la misura in cui questo utilizza un approccio comune a tutte le entità, la disponibilità dei dati e altri fattori (quali le responsabilità di ordine legale) sono destinati a condizionare la natura degli accordi internazionali auspicabili. Nei casi in cui le funzioni decisionali e gestionali di un gruppo bancario siano centralizzate, o l'applicazione delle tecniche sia coerente a livello dell'intero gruppo, l'autorità del paese di origine si troverà presumibilmente nella posizione migliore per gestire il processo autorizzatorio. In questi casi, l'autorità del paese ospitante potrebbe decidere di fare totale affidamento sull'attività di autorizzazione svolta dalla sua omologa nel paese di origine. Per contro, laddove l'integrazione è limitata, oppure una o più società operanti all'interno del gruppo impiegano tecniche diverse da quelle degli altri soggetti del gruppo, o quando – ad esempio – un'entità situata nel paese ospitante gestisce una linea operativa globale, l'autorità del paese ospitante potrebbe essere più adatta a gestire la procedura autorizzatoria relativa a tali tecniche o linee operative. In questo caso, tuttavia, l'autorità del paese di origine dovrà disporre di un livello adeguato di informazioni sul gruppo bancario e sulla sua operatività nel paese ospitante, tale da consentirle di adempiere alle responsabilità che le competono nell'ambito del Nuovo Accordo.

**Principio 6: Nell'applicazione del Nuovo Accordo gli organi di vigilanza dovrebbero comunicare il più chiaramente possibile la divisione dei compiti tra autorità del paese di origine e del paese ospitante ai gruppi bancari che presentano una significativa operatività internazionale in molteplici giurisdizioni. L'autorità del paese di origine dovrebbe assumere un ruolo guida nel coordinamento di tale processo, in collaborazione con gli omologhi organi dei paesi ospitanti**

19. È consigliabile che le autorità del paese di origine, in collaborazione con quelle del paese ospitante, elaborino con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del Nuovo Accordo un programma che descriva nel modo più dettagliato possibile gli accordi pratici che gli organi di entrambi i paesi intendono adottare in fase di applicazione. Ciò è auspicabile con particolare riferimento alle strutture bancarie complesse "avanzate" con una significativa operatività sull'estero, poiché tali accordi prudenziali dipenderanno dal tipo di operatività del gruppo bancario. Il programma andrà comunicato al gruppo bancario interessato; nel fare ciò, le autorità di vigilanza avranno cura di precisare che le attuali responsabilità di legge in materia di vigilanza restano invariate.

20. L'autorità del paese di origine dovrebbe assumere un ruolo guida nello sviluppo e nella comunicazione del programma prudenziale. Il livello di dettaglio di tale programma sarà flessibile e commisurato alle caratteristiche specifiche di un gruppo bancario.